



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8092 del 2013, proposto da:

OMISSIS rappresentati e difesi dall'avv. Sirio Solidoro, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189; contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

per l'annullamento

del combinato disposto derivante dai seguenti provvedimenti:

Decreto ministeriale n. 572/2013 (comunicato in data 27 giugno 2013) a firma del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui prevede, in parziale aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, la possibilità per i docenti abilitati ed abilitandi con i Tirocini Formativi Attivi, di essere ammessi già dall'anno scolastico 2013/2014 (con riserva o con titolo) nelle predette graduatorie;

Decreto Ministeriale del 25 marzo 2013, n. 81 (a firma del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249", concernente: "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" nella parte in cui:

-all'art. 4, comma 1, lett m), modifica l'art. 15 del D.M. n. 249/2010, aggiungendo l'art. 27 bis, il quale prevede che: *"i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di*

cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento... essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella II fascia nelle graduatorie di istituto e di cui all'art. 5 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami”;

all'art. 2, comma 1, che modifica e sostituisce il comma 2 dell'art. 5 del D.M. n. 249/2010, prevede che :”il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle Finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui la nota a firma del Direttore Generale, dott. Chiappetta, del 27 giugno 2013, prot. n. AOOODGPER 6604, nella parte in cui non prevede le modalità di presentazione dell'istanza di inserimento alle GAE per i docenti abilitati e abilitandi con il T.F.A. per l'a.s. 2013/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO Premettono gli insegnanti ricorrenti che con la attuale istanza giudiziale proposta in forma collettiva, non chiedono la esclusione dei loro colleghi già iscritti nelle

graduatorie ad esaurimento ma intendono solo dolersi che tale iscrizione con i provvedimenti che ora impugnano non sia stata anche ad essi riconosciuta.

Al riguardo evidenziano:

che con il D.M. 249/2010 venivano dal MIUR istituiti i Tirocini Formativi Attivi (TFA);

che gli stessi TFA sono succeduti alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (SSIS) e

che i Tirocini Formativi Attivi sono finalizzati al conseguimento di un titolo abilitativo attraverso una selezione di tipo concorsuale; che tutti i ricorrenti hanno superato le prove del concorso;

che alcun degli stessi istanti hanno già conseguito la predetta abilitazione, altri la conseguiranno nelle more del giudizio, a causa di non pochi ritardi dei singoli Atenei; che in relazione ai predetti ritardi, in data 17 aprile 2013, il MIUR emanava una nota con la quale sollecitava i vari atenei ad una celere conclusione dei percorsi formativi e il Ministero ribadiva che il reclutamento dei corsisti TFA sarebbe stato immediato: "a partire dal prossimo anno scolastico";

che per gli stessi corsisti TFA il reclutamento doveva avvenire con l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, già dall'anno scolastico 2013/2014; che a conclusione dei predetti corsi, in data 27 giugno 2013, attraverso il Decreto Ministeriale n. 572 il MIUR disponeva in via straordinaria e per l'anno scolastico 2013/2014 l'aggiornamento parziale delle graduatorie ad esaurimento venendo riconosciuto, secondo gli istanti, il diritto di sciogliere le riserva nelle GAE per tutti gli iscritti in sovrannumero alle scuole SSIS, e tale trattamento è stato pure riconosciuto a quanti avevano conseguito un titolo equipollente all'estero; che nel predetto provvedimento nessuna possibilità di inserimento è stata riconosciuta alla restante parte del corpo docente nazionale abilitando ed abilitato TFA, anzi lo stesso MIUR, pochi giorni dopo la pubblicazione del predetto atto, emanava un altro provvedimento, con il quale in maniera esplicita, disconosceva definitivamente il diritto dei docenti abilitati TFA ad essere inseriti nelle GAE: "i

titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento...essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella II fascia nelle graduatorie di istituto e di cui all'art.

5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131 per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami”;

che, essendo l'unica forma di reclutamento riconosciuta ora ai docenti quella del concorso ordinario e dell'ingrasso nelle graduatorie di istituto, il MIUR nei confronti degli attuali istanti contrariamente a quanto preauspicato, non ha riconosciuto, in occasione del recente aggiornamento parziale delle graduatorie ad esaurimento (ad opera del suddetto D.M. n. 572/2013) il diritto di iscriversi già da quest'anno nelle predette graduatorie (a pieno titolo oppure *sub condicione*) che gli stessi invece pretendono.

Tanto premesso ed evidenziato, denunciano in diritto , anche con riferimento alla nota in data 17 aprile 2013, con cui il MIUR riconosceva agli abilitati ed abilitandi TFA il diritto di utilizzare il titolo professionale già dal prossimo anno scolastico (a.s. 2013/2014):

A) VIOLAZIONE ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI - CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO poiché non è dato rinvenire la ragione e la motivazione per la quale dopo appena tre mesi dalla pubblicazione del suddetto documento il Ministero ha repentinamente negato l'utilizzo del titolo TFA dal “prossimo anno scolastico” la cui piena utilizzazione avrebbe dovuto consentire ai ricorrenti di inserirsi nelle graduatorie a pena di effetti gravemente compromissivi della loro posizione lavorativa.

Con riferimento poi alle “nuove” modalità di reclutamento che sarebbero state

modificate illegittimamente nella loro tipica configurazione come prevista dall'art. 2, comma 416, l. n. 244/2007:

B) VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 41, L. N. 244/2007 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA - CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI - ECCESSO DI DELEGA

In palese violazione di legge, l'art. 2 D.M. n. 81/2013 avrebbe modificato le modalità di reclutamento del personale docente come previste dall'originario art. 5, comma 2, del D.M. n. 249/2010 poiché il reclutamento, anziché seguire il criterio normativo, "dei posti vacanti disponibili" (comma 416, l. 244/2007) segue un criterio amministrativo di illegittima adizione ministeriale cioè "sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Rilevato che a differenza di quanto operato dal Ministero in anni anteriori per altri docenti con titoli uguali, invece nessuna previsione di inserimento è stata effettuata per i ricorrenti, ormai definitivamente esclusi dalla possibilità di essere inseriti nelle predette graduatorie;

C) VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART.

I L.N. 241/1990 - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLOGICITA' - DISCRIMINAZIONE - INTERPRETAZIONE NON ESTENSIVA DELL'ART.

5 BIS D.L. N. 137/2008 CONV. IN L. N. 169/2008 - VIOLAZIONE ART. 3 COST.

Il metodo delle iscrizioni nelle graduatorie non è mai stato escluso dal MIUR al momento dell'attivazione dei corsi TFA sicché le impugnate previsioni regolamentari che escludono ai ricorrenti dalla possibilità di iscriversi nelle GAE (D.M. 81/2013 "in parte qua") nonostante il recente aggiornamento delle stesse (D.M. N. 572/2013)

rivelano anche profili di:

-illogicità poiché il MIUR che ha comunque riconosciuto la possibilità a quanti avessero conseguito il titolo SSIS di entrare a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento non ha considerato che tanto le ex Scuole SSIS quanto gli attuali TFA (entrambi con finalità di formazione con tipologie selettive) rappresentano entrambi dei percorsi formativi concorsuali, tra i quali non è possibile effettuare alcun tipo di distinzione;

-disparità di trattamento ricorrente allorché posizioni giuridiche uguali vengono definite in maniera diversa che si rivelerebbe anche per altri profili poiché il Decreto Ministeriale n. 572/2013 ha stabilito che: “i docenti di cui all’art. 15 comma 17 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed iscritti in sovrannumero alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai percorsi di tirocinio formativo attivo al fine di completare il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, sciogliono la relativa riserva una volta conseguito il titolo di abilitazione” (art. 2, All. 3). Anche in tal mod sarebbe stata riconosciuta l’equipollenza tra SSIS e TFA.

Ulteriori discriminazioni di evincerebbero da statuizioni dello stesso decreto che: “ ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei paesi dell’Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di equipollenza, è rideterminato, previa domanda da presentarsi secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 6, il punteggio già conseguito per il titolo di accesso, ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento”(art. 3), mentre i ricorrenti che hanno conseguito l’abilitazione TFA non hanno ottenuto alcun riconoscimento dei diritti rispetto a chi sulla scorta dello stesso titolo (addirittura conseguito all’estero) ha potuto, già dal 2013, aggiornare la propria posizione in graduatoria (art. 3 D.M. n. 572/2013).

Inoltre viene richiamato il D.L. n. 137/2008, convertito in legge n. 169/2008 che ha

previsto la riapertura delle GAE per gli ex abilitati SSIS. Atteso che tale legge è ancora in vigore, con efficacia sino alla sua completa abrogazione, l'apertura delle GAE dovrebbe valere in armonia con i principi di costituzionale parità non soltanto per gli abilitati SSS IX° ciclo, ma pure per gli odierni ricorrenti abilitati TFA.

Sul rilievo che l'esplicito provvedimento di esclusione del personale docente TFA (dall'inserimento nelle GAE ex D.M. 81/2013, nuovo art. 15 comma 27 bis) sarebbe stato un espediente per mutare repentinamente una condotta costantemente seguita.

D) VIOLAZIONE COMMA 416 ART. 2 L.N. 244/2007 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE E CORRETTEZZA DEI RAPPORTI TRA PA E CITTADINO (LAVORATORE) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE ART. 2 COST. - VIOLAZIONE ART. 1 . L. 241/1990 - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI - CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 2005/36.

Il MIUR avrebbe emanato *ex post* un provvedimento di esclusione esplicito, poiché *ex ante* aveva assunto un comportamento concludente tale da far credere che mediante la selezione per i TFA il corpo docente in questione avrebbe goduto dello stesso trattamento riservato in passato agli altri soggetti abilitati con compromissione del principio di affidamento di affermazione giurisprudenziale, anche comunitaria. Con riferimento ai profili di ordine meritocratico che il passaggio dal reclutamento tramite GAE a quello tramite concorso unico ormai consentito ai ricorrenti comporterebbe:

E) VIOLAZIONE ART. 401 COMMA 2 D.LGS. N. 297/1994 - VIOLAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DEL TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI - MANIFESTA ILLOGICITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE ART. 3 COST. -

CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO.

L'abilitazione TFA consente ai ricorrenti di partecipare al solo concorso ordinario restando obliterati i valori posseduti in ragione del merito conseguito. Infatti gli attuali abilitati e abilitandi TFA vedono declassare il proprio metodo rispetto ad altri colleghi.

In riferimento alla omessa richiesta, prima di emanare l'impugnato regolamento (D.M. N. 81/2013), del parere alle Commissioni parlamentari (ex comma 416, art. 2 l.n. 244/2007):

F) VIOLAZIONE ART. 416, L.N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - ILLOGICITA' - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CARENZA ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO - VIOLAZIONE L.N. 241/1990

Premessa la tipizzazione procedimentale operata dalla legge n. 244/2007 cper cui il regolamento finale dovrà essere emanato previo parere delle commissioni parlamentari, anche se la stessa norma (comma 416 art. 2 l. n. 244/2007) ritiene possibile adottare il regolamento pur in assenza del parere delle Commissioni, tuttavia il MIUR non ne resta del tutto esonerato ai fini dell'esito della procedura, mentre il Ministero non motiva in alcun modo le ragioni legate all'assenza del parere., come invece previsto in maniera tassativa dal comma 416.

In riferimento al percorso del MIUR determinante intrinseca formazione di precariato scolastico a scapito del rapporto indeterminato, quale regola generale delle relazioni di lavoro:

G) VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 70/99 - VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 - VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L.N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART. 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM - VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI - ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - CONTRADDITTOERIETA' DI COMPORTAMENTO -

DISCRIMINAZIONE - ILLOGICITA' MANIFESTA - IMPARZIALITA' - TRAVISAMENTO DEI PRESUPOSTI.

Secondo l'art. 15, comma 27 bis, dell'atto impugnato: "i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ... essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto".

Tale preclusione di accesso alle graduatorie ad esaurimento si tradurrebbe in una negativa forma ampliativa del precariato laddove per principio affermato dal diritto interno e comunitario, il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la regola di ogni relazione lavorativa e quello precario la eccezione.

Ciò perché solo l'inserimento nelle GAE rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contratti a tempo indeterminato di lunga durata.

Concludono i ricorrenti chiedendo, oltre che l'annullamento dei provvedimenti, anche la emissione di una pronuncia che ordini al MIUR l'iscrizione degli stessi nelle relative graduatorie ad esaurimento (anche con riserva).

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del MIUR costituitosi in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche per quanto concerne il contraddittorio giova ribadire che i ricorrenti, i quali agiscono con ricorso proposto in forma collettiva, precisano:

- a) che alcuni di loro hanno già conseguito la abilitazione riferita ai T.F.A. (Tirocini formativi attivi)
- b) altrila conseguiranno nelle more del presente giudizio a causa dei ritardi verificatisi in diversi Atenei.

Gli atti appositamente impugnati con l'attuale ricorso, assumono i deducenti, tale immediata iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento loro negherebbero poiché:

- a) il Decreto n. 572/2013 del M.I.U.R. non reca nessuna previsione in ordine alla possibilità per i docenti abilitati ed abilitandi con i Tirocini formativi attivi di essere

ammessi (anche con riserva) dall'a.s. 2013/2014 nelle graduatorie ad esaurimento;

b) il Decreto del M.I.U.R. n. 81 del 23/3/2013 recante modifiche al decreto 10/9/2010 n. 249 concernente la "Definizione della disciplina e delle modalità della formazione iniziale degli insegnamenti della scuola.....ai sensi dell'art.2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007 n.244" prevede che " I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nella graduatoria ad esaurimentoessi danno diritto esclusivamente alla iscrizione nella II fascia delle graduatorie di Istituto.. ..e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami ."

L'interesse che muove i proponenti l'attuale ricorso è dunque quello dagli stessi esplicitato e cioè di ottenere la iscrizione, già dall'a.s. 2013/2014, nelle graduatorie ad esaurimento essendo stato invece reso riconoscibile, in ragione della loro posizione, solo la iscrizione nella II fascia delle graduatorie di Istituto ovvero la possibilità di essere ammessi a partecipare ai concorsi per titoli ed esami.

Va ancora puntualizzato che , con riferimento alla definizione normativa operata con legge di fonte primaria , la legge 27/12/2006 n. 296 che (lett. c comma 605 stessa legge)al dichiarato fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico ha dettato disposizioni a carattere programmatico ma ha ritenuto in via immediata trasformare con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento . La attuale loro impossibilità di accedere alle stesse graduatorie permanenti viene dai ricorrenti ricondotta:

a) ad un ingiustificato mutamento di anteriori orientamenti che avrebbero imposto

l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento anche di coloro che versavano nella stessa loro situazione quali docenti che avevano superato i corsi T.F.A.;

b) alla considerazione che il sistema delle conseguenti e consecutive iscrizioni nelle graduatorie non è mai stato escluso all'atto delle attivazioni di corsi con valore abilitativo sicchè le previsioni esclusive per gli stessi ricorrenti della possibilità di iscriversi nelle

27/12/2006 n. 296 (D.M. 81/2013 “in parte qua”) nonostante il recente aggiornamento delle stesse graduatorie che secondo i deducenti sarebbe stato operato con il D.M. 572/2013, rivelerebbe anche profili di illogicità oltre che di ingiustificata omessa considerazione della circostanza che il M.I.U.R. ha riconosciuto a quanti avessero conseguito il titolo SSIS, di entrare nelle graduatorie ad esaurimento. Rilevano in particolare che come le Scuole SSIS anche gli attuali T.F.A., da loro superati (o in fase di superamento) hanno finalità di formazione;

c) ribadiscono che essi hanno conseguito la abilitazione T.F.A. ma non hanno ottenuto alcun riconoscimento di accesso nelle graduatorie ad esaurimento. Emergerebbe che la esclusione del personale docente in possesso di abilitazione T.F.A. dall’inserimento nelle relative graduatorie ad esaurimento, prevista questa volta con provvedimento esplicito statuente tale esclusione, sia stata solo un espediente volto a mutare repentinamente una diversa condotta costantemente seguita, sicché si profilerebbe anche la violazione del principio di affidamento.

Benché offerto con prospettazioni di non trascurabile rilevanza anche in considerazione del travagliato percorso di riforma (vedasi il testo dell’art.2 co. 416 della legge 24/12/2007 n. 244 “Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale...”) non può invece ritenersi condivisibile, ad avviso del Collegio, il tentativo dei ricorrenti di superare i dettami normativi per pervenire ad una parificazione della loro posizione che, consentita ad altre categorie, dovrebbe anche ad essi vedere riconosciuto l’accesso alle graduatorie ad esaurimento.

Le disposizioni normative di legge di fonte primaria che presiedono la disciplina interessante la questione che ne occupa sono traibili da norme contenute in due leggi finanziarie. Sono: la legge 27/12/2006 n. 296 - legge finanziaria 2007 (art.1 comma 605) ; e la legge 24/12/2007 n. 244 - legge finanziaria 2008 (art. 2 comma 416).

La prima (per quanto interessa il caso che ne occupa) è diretta anche a dettare disposizioni mirate a fornire adeguate soluzioni al fenomeno del precariato storico. Tra le stesse, come già annunciato, quella di natura percettiva in quanto avente

pronta efficacia dalla data di entrata in vigore della stessa legge che investe direttamente le graduatorie permanenti di cui all'art.1 del D.L. 7/4/2004 n. 97 conv. con mod. in legge 4/6/2004 n. 143 e le trasforma in graduatorie ad esaurimento (lett c del comma 605 art. 1 legge 296/2006).

Tale disposizione detta anche espresse norme di salvaguardia per fare salvi inserimenti nelle stesse graduatorie in favore di categorie di docenti in possesso (o in attesa di divenirlo) delle abilitazioni. Specificamente : dei corsi abilitanti speciali indetti ai sensi dello stesso decreto legge n. 97 del 2004.

L'altra, contenuta nella legge n. 244/2007 (comma 416 art.2 stessa legge n .244/2007) che nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale (e del reclutamento dei docenti) ha inteso definire demandandolo a un regolamento ministeriale, la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale.

Quanto al problema dell'inserimento nelle graduatorie ormai ad esaurimento che costituisce il punto saliente su cui si basa la pretesa degli attuali istanti va precisato quanto segue.

La legge finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n.244) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" per quanto concerne le graduatorie, fa , come già annunciato, espressamente salva la validità delle graduatorie di cui all'art 1 comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Nella stessa disposizione (art. 2 comma 416 l. 24/12/2007 n. 244) in cui intende definire la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale (e demanda a regolamento ministeriale tale definizione) non è infatti trascurata la considerazione delle graduatorie di cui all'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 27/12/2006 n.296. Anzi si fa carico di precisarne la salvezza "è comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 27/12/2006 n. 296".

E' consequenziale dunque che a tale disposizione deve farsi riferimento per

individuare gli ambiti di applicabilità, i limiti e le possibilità estensive auspiccate dai ricorrenti che, come più volte evidenziato, intenderebbero ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti dall'anno cui gli stessi fanno riferimento (cioè dall'a.s. 2013-2014).

Senonchè tale art. 1 comma 605 lett. c della legge 27/12/2006 n. 296 la salvezza degli inserimenti nelle graduatorie di cui all'art. 1 del D.L. 7/4/2004 n. 97 conv. con mod. in legge 4/6/2004 n. 143 riferisce "..... alle graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto - legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi (COBASLID) il corso di Laurea in Scienza della formazione primaria". Appare evidente la non includibilità dei ricorrenti tra i soggetti aventi un normativo riconoscimento per essere ricompresi nelle graduatorie ad esaurimento che gli stessi invocano a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

Tanto per un duplice ordine di ragioni. Non appare esatta invero la loro rilevazione basata sull'equivalenza tra ultimo aggiornamento e inserimento. Equivocano i ricorrenti la consistenza di tutte le disposizioni riferite agli aggiornamenti delle graduatorie permanenti ed alle modalità della loro effettuazione , ed anche di quelle che essi riferiscono al D.M. 572/2013.

Gli aggiornamenti come appare ovvio non possono recuperare le posizioni di coloro che nelle graduatorie ad esaurimento non sono stati mai inseriti né hanno avuto riconoscimento normativi che hanno fatto salva la loro posizione .

Quanto al D.M. 572/2013 (anch'esso richiamato dai ricorrenti) è stato emesso (art.1 stesso D.M.) al fine di stabilire il termine (dallo stesso D.M. indicato al 17/7/2013) entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. n.44 del

12/5/2011 devono conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2013-2014, ed i ricorrenti non versano in tale situazione.

Quanto alla assimilazione del corso T.F.A. da loro superato o in via di superamento ai SSIS (vedasi terzo motivo) è sufficiente di nuovo rammentare la più volte disposizione della lett. c) del comma 605 della legge 27/12/2006 n. 296. Tale disposizione enumera e specifica espressamente i corsi abilitanti speciali (SSIS; COBASLID; etc) che vengono contestualmente fatti salvi ai fini degli inserimenti dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento che vengono riferite al biennio 2007-2008.

La disciplina regolamentare della formazione iniziale non è coeva ma per notevole tempo successiva alla suindicata disposizione di mirata salvaguardia essendo stata disciplinata con il decreto MIUR 10/9/2010 n. 249 che ne detta i requisiti e le modalità di confacenza . Non trovano perciò luogo le censure con cui vengono enunciati profili di sviamento di potere per violazione del principio dell'affidamento. Non sono mai intervenute disposizioni dirette a tutelare le posizioni di chi come i ricorrenti non è mai stato incluso neanche con riserva nelle graduatorie ad esaurimento traducendosi perciò in aspettative di mero fatto quelle che gli attuali istanti intenderebbero invece tutelare in sede giudiziaria.

Né si ravvisano effettivi elementi che consentono di avvalorare quanto dai deducenti sostenuto e cioè che la abilitazione della loro posizione sia stata artatamente perpetrata con la emanazione di atti formali che ostinatamente li escludono dalle graduatorie ad esaurimento.

Quanto alla censura sulla emanazione del regolamento impugnato (D.M. n. 81/2013) senza il parere delle Commissioni parlamentari in violazione del comma 416 dell'art.2 l. n. 244/2007, in disparte la considerazione lo stesso comma 416 prevede che decorso il termine di quarantacinque giorni il provvedimento può comunque essere adottato anche senza tale parere, va significato che tale censura viene ricondotta a preteso difetto di motivazione viziante la procedura di emanazione. Tenuto conto che i rilievi dei ricorrenti sono tutti indirizzati al riconoscimento del

loro diritto di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, la esclusione dalla graduatorie ad esaurimento dei titolari di abilitazione conseguito al termine dei percorsi di formazione non richiedeva alcuna motivazione una volta accertato che la stessa esclusione non era in contrasto con disposizioni normative.

Nel quadro delle suesposte conclusioni negative della esistenza di una legittima pretesa degli attuali richiedenti ad essere ammessi nelle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall'a.s. 2013-2014, quanto al loro rilievo investente l'art.2 comma 1 del D.M. n. 81/2013 nella parte in cui prevede che " il numero dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato" (anziché sul numero dei posti vacanti come preteso dai deducenti) tale censura una volta che i ricorrenti, come gli stessi dichiarano, hanno già superato il T.F.A. con effetti abilitativi (ovvero sono in corso di superamento) i proponenti non hanno interesse a dedurre.

Tra tutti quelli proposti dai ricorrenti non si ravvisa, come sopra rilevato, nessun profilo che consenta l'accoglimento del ricorso che va perciò rigettato mentre quanto alle spese può disporsi la loro compensazione tra le parti in considerazione di giustificate ragioni rinvenibili negli stessi percorsi laboriosi di riforma della formazione dei docenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente Paolo Restaino, Consigliere, Estensore Giuseppe

Chine', Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10/12/2014 IL
SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

www.professionistiscuola.it